

TRIBUNALE DI SAVONA

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con istanza di notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

promosso da

- **Veglio Nadia**, nato a Savona, il 7/12/1978, residente in Plodio (SV), Località Fagioli 25 c.f. VGLNDA78T47I480W, rappresentata e difesa, in forza di delega in calce al presente atto, dall'avv. Riccarda Realini (RLNR71T69I480H – PEC riccarda.realini@ordineavvocatisv.it) ed elettivamente domiciliata in Savona, via Garassino 1/5, presso e nello studio del predetto difensore

nei confronti di:

- ***Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore***

- ***Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Dirigente pro tempore***

- ***Ambito Territoriale di Savona, in persona del Dirigente pro tempore***

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova, via Brigate Partigiane 2

avente ad oggetto

il riconoscimento del diritto della ricorrente alla partecipazione alle operazioni di mobilità del personale docente relative all'anno scolastico 2020/2021.

PREMESSO

1. La Prof.ssa Veglio svolge attualmente la propria attività di docente di Matematica e Fisica nelle Scuole Secondarie di II grado (classe di concorso A027).
2. La ricorrente è abilitata all'insegnamento per le classi di concorso A26, A27 e A47 a decorrere dal maggio 2007 e per la classe di concorso A28 a decorrere dal marzo 2008.
3. Dopo un primo periodo in cui la ricorrente ha svolto il suo servizio in ragione di contratti a tempo determinato con decorrenza dal 1 settembre al 30 giugno alla medesima assegnati in ragione del suo inserimento nelle GAE della provincia di Cuneo, con decorrenza dal settembre 2011 ella è stata assunta in ruolo sulla classe



di concorso A28 (Matematica e scienze delle scuole secondarie di I grado) per la Provincia di Cuneo ed incarico presso IC Saliceto-Cortemilia.

4. A seguito di domanda mobilità territoriale interprovinciale presentata nel marzo 2016 la Prof. Veglio, a decorrere dal settembre 2016, ha insegnato presso IC Lele Luzzati di Millesimo.

5. Nel corso degli anni la Prof. Veglio ha presentato più volte la domanda di mobilità professionale per il passaggio di ruolo dalla A028 alla A027, senza tuttavia riuscire ad ottenere il movimento richiesto.

6. La ricorrente nell'anno 2018 ha partecipato al Concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado su base regionale indetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera B) del Decreto Legislativo 13.4.2017 n.59, con D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 (Concorso docenti abilitati) relativo alle classi di concorso A27 e A26. (doc. 5)

7. Stante l'esiguità del numero di domande relative a quelle classi di concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del DDG 85/2018, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 30 del 13 aprile 2018, è stata disposta l'aggregazione territoriale della procedura concorsuale per la Liguria a quella della Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Lombardia, quest'ultima individuata, per entrambe le classi di concorso, quale regione responsabile della procedura concorsuale e luogo di svolgimento delle prove.

8. Con Decreto n. 3236/2018 del 22/8/2018 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, è stata pubblicata la graduatoria definitiva di merito (GMRE) per la Regione Liguria relativa alla classe di concorso A26, nella quale la ricorrente si è collocata al 7° posto con il punteggio di 71,10. (doc. 6)

La Prof. Veglio, pur collocata in posizione utile all'assunzione, non ha accettato il ruolo ed è pertanto stata cancellata da tale graduatoria.

9. Con Decreto n. 5475/2018 del 2/10/2018 è stata pubblicata la graduatoria definitiva di merito per la Regione Liguria relativa alla classe di concorso A27, nella quale la ricorrente si è collocata al 6° posto con il punteggio di 82,9. (doc. 7)



10. Poichè la graduatoria di merito relativa a tale classe di concorso non è stata pubblicata entro il 31/8/2018, la ricorrente non ha potuto partecipare alle operazioni di immissioni in ruolo per quella classe di concorso relative all'anno scolastico 2018/2019, disciplinate dal D.M. 579/2018.

11. Con D.M. 631/2018 del 25.9.2018 il MIUR, al fine di *"garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2018/2019"* ha disposto che nel caso di incapienza delle graduatorie delle procedure concorsuali indette nell'anno 2016 e delle GAE, gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle GMRE pubblicate entro il 31 dicembre 2018, operassero la scelta dell'ambito tra quelli con sedi ancora disponibili. (doc. 8)

In esecuzione di quanto disposto dal citato Decreto Ministeriale, nel dicembre 2018, precisamente il 20.12.2018, l'U.S.R. per la Liguria ha proceduto alle operazioni di scelta ed assegnazione dell'ambito territoriale (oggi assegnazione su provincia a seguito dell'abolizione del sistema di suddivisione dei ruoli per ambito territoriale disposto a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020).

In base ai posti residui rimasti vacanti e disponibili al dicembre 2018, la ricorrente veniva assegnata all'ambito 6 (Provincia di Savona). (doc. 10)

12. Con D.M. 688 del 31/7/2019 sono state dettate le modalità per le operazioni di immissione in ruolo dei docenti per gli anni 2019/2020.

Le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/2020 allegate al citato Decreto Ministeriale disponevano espressamente: *"Si ricorda di completare, prima dell'avvio delle operazioni di immissione in ruolo, la procedura di assegnazione della scuola di titolarità per i docenti di cui al D.D.G. n.85/2018, nonché, ai sensi dell'art. 8 del CCNI della mobilità per l'a-s- 2019/2020, per i docenti individuati ai sensi del D.M. n. 631/2018 nell'ambito della provincia accantonata nelle recenti operazioni di mobilità"*.

13. Con avviso in data 26.7.2019, n. 1594 l'Ambito Territoriale di Savona convocava per il giorno 31 luglio 2019 i docenti risultati destinatari degli accantonamenti sull'ambito (*rectius* provincia) effettuati nel dicembre 2018, al fine di completare le operazioni di assunzione a tempo indeterminato. (doc. 11)

In tale data la ricorrente rispondeva alla convocazione finalizzata alla scelta della sede di servizio.



Sulla base delle sedi disponibili nella Provincia di Savona, alla ricorrente veniva assegnata la sede di titolarità presso il Liceo O. Grassi di Savona con completamento di orario presso il Liceo S. Giuseppe Calasanzio di Carcare. (doc. 12)

14. Con O.M. 182 del 23/3/2020 il Miur ha disciplinato la procedura di mobilità del personale docente, educativo e ATA determinando le modalità di applicazione del CCNI relativo alla mobilità del personale.(doc. 3)

15. La ricorrente ha tempestivamente presentato la domanda di mobilità territoriale provinciale secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

In particolare, la ricorrente, esprimeva la propria preferenza sul Liceo S. Giuseppe Calasanzio di Carcare. (doc. 1)

In data 20/5/2020, il Miur comunicava alla ricorrente il mancato accoglimento della domanda in quanto: *“...la stessa non può essere accolta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 edell’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 art. , comma 3.”* (doc. 2).

16. L'esclusione della Prof.ssa Veglio dalla procedura relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 disposta dall'Amministrazione resistente non è legittima e ciò per i motivi di seguito indicati.

17. Ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. 182/2020, la pubblicazione dei movimenti è fissata per il 26 giugno 2020.

* * *

In via pregiudiziale

Sussistenza della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria

In via pregiudiziale, si rileva che nel caso di specie è pacifica la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.

La ricorrente agisce, infatti, nanti codesto Ill.mo Giudice del Lavoro al fine di sentire riconosciuto il suo diritto alla partecipazione alle operazioni di mobilità del personale scolastico, istituto contrattuale la cui regolamentazione è affidata alla contrattazione contrattuale collettiva e relativo alla fase esecutiva del rapporto di lavoro le cui controversie sono demandate alla giurisdizione ordinaria.

Si rileva che la ricorrente ha altresì proceduto a presentare ricorso nanti l'Autorità



Giudiziaria Amministrativa avverso l'Ordinanza Ministeriale 182/2018, quale atto amministrativo di carattere generale che ha dettato criteri non conformi alla legge in ragione dei quali è stata fondata l'esclusione del ricorrente dalla procedura di mobilità. Allo stato, tuttavia, alla ricorrente non risulta essere fissata in tale giudizio alcuna udienza né emesso alcun provvedimento.

* * *

Sul fumus boni iuris

1. Disciplina dell'istituto della mobilità del personale scolastico

L'istituto della mobilità volontaria del personale scolastico soggiace alla legislazione speciale che ha disciplinato la procedura dei trasferimenti del settore scolastico.

In attuazione dei principi e dei criteri di legge, la procedura di mobilità viene inoltre regolamentata dalle disposizioni della contrattazione collettiva integrativa siglati dalle parti sociali e dalle ordinanze ministeriali che, annualmente, ne stabiliscono le modalità di applicazione.

La recente riforma della legislazione in materia di personale scolastico ha riguardato anche l'istituto della mobilità.

L'attuale vincolo quinquennale di permanenza dei docenti di scuola secondaria di secondo grado nell'istituzione scolastica in cui si è svolto l'anno di prova è stato introdotto dal D. Lgs 13/4/2017 n. 59, (*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107*), come modificato dall'art. 1, comma 792, della legge 30/12/2018 n. 145 che, per l'accesso ai ruoli, ha abolito il percorso FIT sostituendolo con il percorso annuale di formazione e di prova. L'art. 13, nell'attuale formulazione, in vigore dal 1 gennaio 2019, prevede che l'assunzione in ruolo avvenga attraverso il percorso annuale di formazione iniziale e prova al termine del quale il docente riceve una valutazione. Il comma 3, dispone: *“L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti*



successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.

Antecedentemente a tale modifica, l'art. 13 prevedeva che l'accesso al ruolo avvenisse al termine del terzo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), sistema di immissione in ruolo introdotto dallo stesso decreto legislativo che prevedeva, dopo il superamento del concorso per titoli ed esami, un periodo formativo e di tirocinio triennale, al termine del quale il docente, se valutato positivamente, veniva assunto a tempo indeterminato.

Il percorso era strutturato in tre fasi corrispondenti ai tre anni di durata dello stesso: per il primo anno era prevista una prevalente attività di studio e una minore attività di tirocinio, nel secondo anno, oltre a tali attività, al docente venivano assegnate supplenze brevi, mentre per il terzo anno, egli veniva avviato al ruolo con l'assegnazione di una supplenza annuale. All'esito di tale percorso, in caso di valutazione positiva, il docente veniva immesso in ruolo.

L'art. 17 dello stesso Decreto Legislativo 59/2017 *“Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente”*, al comma 5, ha previsto, tuttavia, una deroga a tale percorso per i docenti abilitati assunti mediante concorso 2018 (art. 17, comma 2, lett b.) per i quali è stata prevista l'ammissione ad un percorso di un unico anno disciplinato al pari del terzo anno FIT. In sostanza, secondo tale normativa transitoria, il docente al momento dello scorrimento della graduatoria veniva assunto con supplenza annuale, pertanto con contratto a tempo determinato, e, a decorrere dall'anno scolastico successivo, immesso definitivamente in ruolo.

Il CCNI siglato in data 6/3/2019 ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. L'art. 2 del contratto individua i destinatari della mobilità, nulla prevedendo circa il vincolo quinquennale introdotto dalla modifica legislativa di fine dicembre 2018.

Unica preclusione alla presentazione della domanda di mobilità viene individuato dall'art. 2, comma 2, del contratto di cui sopra, ove viene ribadito (come già stabilito dal CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018) che: *“il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni.”* Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.”



L'Ordinanza Ministeriale che ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2020/2021, all'art. 1, comma 2, riprende la disposizione contrattuale appena citata mentre al comma 3 dispone *“Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'art. 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.”*.

* * *

2. Ambito e decorrenza applicativa del vincolo quinquennale di permanenza introdotto dalla legge 145/2018. Inapplicabilità del vincolo temporale alla posizione della ricorrente.

Come è stato ampiamente esposto nella parte narrativa, la Prof. Veglio ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado su base regionale indetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera B) del Decreto Legislativo 13.4.2017 n.59, con D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018.

La ricorrente ha partecipato alle prove previste dal Bando che si sono concluse nell'agosto 2018.

La GMRE relativa alla Regione Liguria per la classe di concorso A27 è stata, tuttavia, pubblicata soltanto nell'ottobre 2018. Per tale ragione, la ricorrente non ha potuto partecipare per quella classe di concorso alle operazioni di immissione in ruolo relative all'anno 2018/2019 a cui, per espressa previsione di legge, erano destinati il 100% dei posti da concorso (cfr art. 17, comma 2, lett b) D. Lgs 59/2017).

Qualora la graduatoria fosse stata pubblicata dall'Amministrazione entro il 31/8/2018 ella sarebbe stata avviata al ruolo dal 1/9/2018.

Infatti, in occasione delle operazioni per le nomine in ruolo svoltesi nell'agosto 2018, le sedi di servizio vacanti e disponibili per la classe di concorso A27 non sono state assegnate in quanto risultavano esaurite sia la Graduatoria del Concorso 2016 che la GAE mentre, come già evidenziato, non era ancora stata pubblicata la GM relativa al concorso 2018. Pertanto, qualora la GM relativa a tale classe di concorso fosse stata tempestivamente pubblicata, la Prof. Veglio, collocata al sesto posto della graduatoria, sarebbe stata certamente avviata al ruolo con decorrenza 1/9/2018.

Orbene. Per effetto di quanto disposto dall'O.M. in esame, mentre i docenti delle scuole



secondarie di secondo grado, avviati al ruolo nell'anno scolastico 2018/2019 da GMRE relative al concorso DDG 85/2018, non sono sottoposti ad alcun vincolo temporale di permanenza nell'istituzione scolastica di titolarità, coloro che, sempre rientranti nelle GMRE relative al medesimo concorso, sono stati assunti con decorrenza 1/9/2019 (a causa della ritardata pubblicazione delle graduatorie) sono sottoposti al vincolo quinquennale con conseguente esclusione dalla procedura di mobilità per l'anno 2020/2021.

La Prof. Veglio, dunque, individuata per l'assunzione solo a dicembre 2018 (certamente per ragioni non dipendenti dalla sua volontà ma a causa del ritardo con cui la GMRE relativa alla sua classe di concorso è stata pubblicata), si è visto opporre dall'Amministrazione il rigetto della sua domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità in ragione dell'applicazione alla sua posizione dell'art. 13 comma 3, così come modificata dalla legge 145/2018.

Orbene. Così disponendo, l'Amministrazione Scolastica ha applicato le disposizioni legislative che hanno introdotto il limite temporale preclusivo della mobilità del personale scolastico in modo non conforme ai generali principi previsti dal nostro ordinamento in materia di efficacia temporale delle leggi.

In primo luogo, preme evidenziare che la GM della Regione Liguria relativa alla classe di concorso A27 è stata pubblicata il 2/10/2018, ovvero antecedentemente l'entrata in vigore della legge.

Inoltre, com'è stato ampiamente evidenziato in narrativa, in forza di quanto disposto dal DM 631/2018, nel dicembre 2018, la Prof. Veglio è stata assegnata alla Provincia di Savona quale provincia di titolarità in quanto collocato in posizione utile all'assunzione nella GM relativa alla sua classe di concorso.

Al momento dell'entrata in vigore della Legge 145/2018, pertanto, la posizione della ricorrente si era ampiamente consolidata.

Ella ha preso effettivo servizio con decorrenza dal 1/9/2019 in quanto la procedura di immissione in ruolo avviene con cadenza annuale ed i docenti destinatari del DM 631/2018 hanno potuto concludere la procedura di immissione in ruolo soltanto nell'ambito delle operazioni di assunzione relative all'anno scolastico 2019/2020.

Tuttavia nel dicembre 2018, per effetto della pubblicazione della graduatoria e per effetto della procedura prevista dal DM 631/2018, ella aveva maturato il diritto all'assunzione.

Occorre, dunque, domandarsi se la menzionata disposizione legislativa che ha introdotto un vincolo certamente gravoso per il docente possa essere applicato alle posizioni soggettive consolidate anteriormente alla sua entrata in vigore.



Orbene. In base ai generali principi in materia di efficacia temporale della legge non si può che concludere che, in mancanza di una espressa previsione di retroattività (che, comunque, rimarrebbe soggetta a rigorosi limiti di legittimità), la sua applicazione debba essere esclusa in tali casi, con conseguente illegittimità delle disposizioni regolamentari che vi danno attuazione.

La certezza del diritto e la tutela dell'affidamento nei rapporti di durata costituiscono principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Una disposizione legislativa, priva di efficacia retroattiva espressa, ma che nella sua formulazione è astrattamente idonea ad incidere su posizioni soggettive consolidate, deve essere interpretata in modo conforme a tali principi.

Tornando al caso di specie, la ricorrente ha operato la propria scelta relativa alla provincia di titolarità nel dicembre 2018 quando non poteva sapere che il legislatore avrebbe introdotto, di lì a breve, una norma di legge che avrebbe vincolato i neo assunti alla sede di servizio oltretutto per l'anno di prova, per ulteriori quattro anni.

La ricorrente, dunque, ha fatto affidamento sulla normativa in vigore in materia di mobilità che, come accaduto per chi è stato avviato al ruolo nell'anno scolastico 2018/2019, le avrebbe permesso di partecipare alle operazioni di mobilità che, sino a quel momento, non avevano previsto alcun vincolo temporale.

* * *

3. Illegittimità dell'O.M. 182 del 23.3.2020 laddove applica ai docenti ex DM 631/2018 l'art. 13, comma 3 del D. Lgs. 59/2017 così come modificato dalla legge 145/2018, per grave disparità di trattamento tra titolari di posizioni giuridiche parificate.

La ricorrente è stata esclusa dalle operazioni di mobilità territoriale in quanto l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto applicabile anche alla sua posizione il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di titolarità per i docenti assunti con decorrenza 1/9/2019.

Orbene, l'indifferenziata applicazione della modifica legislativa più volte richiamata a tutti coloro che sono stati assunti a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, così come operata dall'Amministrazione, crea una evidente discriminazione tra soggetti che vantano una medesima posizione giuridica.

Se è vero che, come appena evidenziato, la ricorrente è stata formalmente assunta a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 al pari di altri colleghi che non sono stati interessati dalla procedura di accantonamento dell'ambito, è altrettanto vero che ella, a differenza di tali colleghi, aveva già maturato il diritto all'assunzione del dicembre 2018



quando, in considerazione della sua collocazione nella GM utile all'assunzione sulla base dei posti residui relativi alla procedura di immissione in ruolo dell'anno 2018/2019, aveva ottenuto l'assegnazione della provincia di sede di titolarità.

E' incontestabile, infatti, che i docenti interessati alla procedura di accantonamento dell'ambito prevista dal DM 631/2018 avrebbero avuto diritto a partecipare alle operazioni di immissione in ruolo relative all'anno scolastico 2018/2019, qualora la graduatoria del concorso fosse stata pubblicata tempestivamente.

L'Amministrazione medesima ha avviato la procedura de quo proprio al dichiarato fine di tutelare il legittimo affidamento dei partecipanti alla predetta procedura e per "*garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2018/2019*".

Così disponendo, la stessa Amministrazione ha riconosciuto ai docenti utilmente collocati nelle GM approvate tardivamente una posizione soggettiva meritevole di tutela, tanto da disporre una procedura finalizzata a garantire la certezza della loro assunzione nell'anno scolastico successivo.

I docenti assunti all'esito della medesima procedura concorsuale ma in tempi differenti riconducibili alla data di pubblicazione della GM in cui sono collocati, non possono che essere sottoposti al medesimo trattamento normativo e contrattuale, non potendo che delinearsi, in caso contrario, una chiara violazione del principio generale di uguaglianza costituzionalmente garantito.

L'O.M. in esame, invece, differenzia nettamente la posizione di tali docenti, disponendo, inspiegabilmente ed irragionevolmente, che soltanto ai docenti ex DM 631/2018 (già penalizzati dalla tardiva pubblicazione della GM di appartenenza), si applichi il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di titolarità, mentre ai docenti - si ribadisce - assunti sulla base della medesima procedura concorsuale ma avviati al ruolo nell'anno scolastico 2018/2019 non viene applicato alcun vincolo di permanenza nel posto e nella sede di titolarità.

Appare, dunque, chiaro che l'O.M. è, sotto tale profilo, illegittima in quanto ha effetti gravemente discriminatori tra soggetti titolari di posizioni giuridiche parificate a cui, per tale ragione, deve essere garantita la parità di trattamento normativo e contrattuale.

* * *

4. Difetto di motivazione del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di mobilità. Inapplicabilità al caso di specie della disposizione normativa contrattuale richiamata nel provvedimento di esclusione. Mancata previsione nel CCNI relativo alla mobilità per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 siglato in data 6/3/2019 del vincolo introdotto dalla Legge 145/2018.



Come sopra evidenziato, il CCNI che ha disciplinato la procedura di mobilità, siglato il 6/3/2019 non fa alcun riferimento al vincolo quinquennale previsto dalla nuova formulazione dell'art. 13 della legge 59/2017 più volte richiamato.

La disciplina della mobilità è delineata su più piani normativi nell'ambito dei quali l'Ordinanza Ministeriale costituisce la parte attuativa di quanto stabilito ai sensi di legge e dai principi stabiliti dalla normativa contrattuale collettiva integrativa.

L'art. 462 del D. Lgs. 297/1994, Mobilità a domanda, al comma 6 prevede che: *“Con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.”*. Al successivo comma 7: *“Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione.”*

La determinazione dei criteri per la mobilità è, dunque, demandata alla contrattazione collettiva integrativa a cui l'Ordinanza Ministeriale deve dare attuazione.

Il CCNI che regola la mobilità per il triennio in corso non ha disposto nulla in merito al vincolo quinquennale. Sotto tale profilo, il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di mobilità è del tutto carente di motivazione atteso che lo stesso richiama una disposizione del contratto collettivo di cui sopra che riguarda il vincolo triennale per coloro che hanno goduto della mobilità volontaria su scuola, fattispecie che non riguarda la posizione della Prof. Veglio.

Anche sotto tale profilo, il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di mobilità appare, pertanto, risulta ulteriormente viziato.

* * *

Sul periculum in mora

Come sopra evidenziato, l'O.M. più volte citata ha disciplinato i termini per le operazioni di mobilità disponendo, all'art. 2, comma 4, lett. a) che per il personale docente il termine ultimo di comunicazione al SIDI della domanda di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al **26 giugno 2020**.

La Prof. Veglio ha presentato domanda di mobilità territoriale provinciale al fine di rientrare a lavorare in una sede di servizio più vicina possibile alla sua famiglia ed ai suoi tre figli.

Per l'anno scolastico 2020/2021, in ragione delle disposizioni che determinano la disponibilità dei posti ai fini della mobilità e della concreta situazione territoriale dell'organico relativo alla classe di concorso A27 è altamente probabile che vi siano sedi disponibili per la mobilità nella sede scolastica di preferenza, anche tenendo in



considerazioni i probabili pensionamenti, mentre è altamente improbabile che una uguale disponibilità sia prevista per i prossimi anni scolastici.

Si aggiunga che la Prof. Veglio per il prossimo anno scolastico potrebbe non avere più la possibilità di mantenere il completamento di orario al Liceo Calasanzio di Carcare.

Si aggiunga, inoltre, che con il D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 59 il legislatore ha esteso il vincolo quinquennale introdotto con la legge 145/2018 previsto per i docenti delle scuole secondarie, a tutti i docenti destinatari di un contratto a tempo indeterminato e a tutti i tipi di mobilità, comprese le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni.

Per espressa previsione di legge, tale vincolo avrà decorrenza dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2020/2021 e non potrà subire deroghe dalla contrattazione collettiva.

La Prof. Veglio, dunque, avendo svolto l'anno di prova nel 2019/2020, nell'auspicato caso di valutazione positiva, sarà immessa definitivamente in ruolo a decorrere dal prossimo anno scolastico e sarà, dunque, soggetta al vincolo introdotto con la citata norma.

Tali circostanze rendono concreto ed attuale il grave ed irreparabile pregiudizio che subirebbe la ricorrente in caso di ritardata tutela dei suoi diritti.

Stante l'imminente decorrenza del termine per la conclusione delle operazioni di mobilità da cui la Prof. Veglio, per tutte le ragioni sopra esposte, è stata illegittimamente esclusa, infatti, nella denegata ipotesi in cui il presente ricorso venisse rigettato, ella non solo si vedrebbe definitivamente precludere ogni possibilità di partecipare ai movimenti previsti per l'a.s. 2020/2021 ma vedrebbe altresì compromessa ogni possibilità di rientrare a prestare servizio in una sede più vicina alla sua residenza e a quella della sua famiglia per i prossimi quattro anni atteso che anche gli strumenti di mobilità annuale, quali l'assegnazione provvisoria e l'utilizzazione, per effetto della legge 126/2019, saranno soggetti al medesimo termine quinquennale.

* * *

La ricorrente formula sin d'ora espressa riserva di convenire nell'eventuale fase di merito il Ministero resistente al fine di chiedere il risarcimento dei danni dalla stessa subito e subendo a causa dalla sua illegittima esclusione dalle operazioni di mobilità territoriale provinciale relativa all'anno scolastico 2020/2021.

Tutto ciò premesso, la Prof. Veglio Nadia, come sopra difesa, rappresentata e domiciliata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, *inaudita altera parte*,



ex art. 669 *sexies* c.p.c. o, in subordine, a seguito di fissazione di udienza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta, previa l’eventuale disapplicazione degli atti amministrativi emessi dall’Amministrazione e richiamati in narrativa nella parte in cui risultano in contrasto con le disposizioni legislative, contrattuali e ai principi giuridici invocati:

- a) dichiarare il diritto della Prof. Veglio a partecipare alla procedura di mobilità territoriale relativa all’anno scolastico 2020/2021 indetta con Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23.3.2020 e , conseguentemente
- b) ordinare all’Amministrazione Scolastica convenuta di riammettere la Prof. Veglio alla procedura di mobilità territoriale relativa all’anno scolastico 2020/2021 in ragione della domanda dalla medesima presentata nei termini previsti dall’O.M 182/2020, provvedendo a tutti gli adempimenti finalizzati alla sua partecipazione previsti dalla procedura stessa.

Con vittoria delle spese di giudizio, oltre quota spese generali ed oneri di legge ”

Si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato.

Ai fini del contributo unificato, in base al valore ed alla natura della causa, il contributo unificato è dovuto nella misura di € 259,00.

* * *

In via istruttoria:

* Si insta affinché il Giudice, ove d’uopo, ordini alle Amministrazioni resistenti, l’esibizione in giudizio degli atti e documenti relativi alla procedura di mobilità relativa all’anno scolastico 2020/2021 per la Provincia di Savona.

* * *

* Si producono i seguenti documenti

1. Domanda di mobilità territoriale del 12.4.2020
2. Provvedimento di esclusione istanza di trasferimento classe di concorso A27
3. O.M. n. 182 del 23.3.2020
4. CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/21, 2021/2022
5. D.D.G. n.ro 85 del 1/2/2018
6. Decreto n. 3236 del 22.8.2018 USR Lombardia di approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso DDG 85/2018 classe di concorso A26 - Matematica



per la Liguria.

7. Decreto n. 5475 del 2.10.2018 USR Lombardia di approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso DDG 85/2018 classe di concorso A27 per la Liguria.

8. D.M. 631 del 25.9.2018

9. Convocazione USR Liguria relativa alle operazioni di scelta e assegnazione ambiti territoriali dicembre 2018.

10. Proposta di contratto Personale docente - Anno scolastico 2019/2020 del 20/12/2018.

11. Convocazione Ambito Territoriale Savona n. 1594 del 26/7/2019 per l'assegnazione della sede di titolarità

12. Prospetto assegnazione sedi procedure concorsuali DM 631/2018 senza sede decorrenza giuridica ed economica 1/9/2019 per la Provincia di Savona

Savona, 8 giugno 2020

Avv. Riccarda Realini

* * *

**Istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso e
dell'emanando provvedimento ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

In considerazione della natura della domanda e degli effetti giuridici che l'auspicato accoglimento della stessa potrebbero avere sulle posizioni dei docenti che hanno presentato la domanda di mobilità territoriale esprimendo preferenze comuni alla ricorrente, o comunque che vedrebbero mutata la loro posizione in ragione dell'accoglimento del presente ricorso, questi ultimi risultano portatori di un potenziale interesse a resistere nel presente giudizio.

L'identificazione nominativa di tutti i potenziali controinteressati risulta difficoltosa in considerazione dell'alto numero degli stessi ma anche del fatto che, allo stato, non è dato alla ricorrente conoscere l'identità di coloro che hanno presentato la domanda e quali preferenze sono state dagli stessi espresse.

La notifica del ricorso nei modi ordinari appare, dunque, estremamente complessa ed elaborata.

Per tali motivi, la ricorrente

chiede

che l'Ill.mo Giudice voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, la notifica del presente ricorso e dell'emanando provvedimento del Giudice ai docenti



potenzialmente controinteressati al presente giudizio mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Miur, di quello dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e dell'Ambito Territoriale di Savona.

Savona, 8 giugno 2020

Avv. Riccarda Realini

